



COLLEGIO DEI REVISORI  
DEI CONTI

CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

*Parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012*

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  
NOMINATO CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N.17/2019**

**PREMESSO**

- Che il Collegio ha esaminato in data odierna la proposta di delibera del Consiglio Metropolitanamente avente oggetto: *“Regolamento su modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/1992 (TEFA)”* ai fini dell'espressione del relativo parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL.
- Che tale proposta era già stata esaminata con esito positivo in data 10/12/2019 e successivamente richiamata dall'ufficio competente per integrazioni a seguito delle novità introdotte dall'art. 38-bis D.L. 124/2019 convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019. Per tale motivo si procede ad esaminare di nuovo la proposta avente oggetto: *“Regolamento su modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/1992 (TEFA)”*

**Vista** la proposta di delibera del Consiglio Metropolitanamente avente oggetto: *“Regolamento su modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/1992 (TEFA)”*

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;

**Visto** il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

**Considerato che** in nuovo regolamento verte sulle modalità di riversamento e rendicontazione del tributo metropolitanamente per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) istituito e disciplinato l'art. 19 del D.Lgs 504/1992 a fronte dell'esercizio da parte delle Province (ora anche Città Metropolitane) di funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

**Premesso che** il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa/tariffa raccolta rifiuti (Tarsu/Tia/Tares) TARI ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa/tariffa;

Palazzo Medici Riccardi  
1, via Cavour 50129 Firenze  
tel. 055 2760  
fax 055 2760  
segreteria.revisori@cittametropolitana.fi.it  
www.cittametropolitana.fi.it

**Considerato che** il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria taxa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.

**Considerato che** al singolo comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Città metropolitana di Firenze, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

**Premesso che** il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI;

**Premesso che** l'ammontare del TEFA è riscosso in uno alla TARI, previa deduzione della corrispondente quota di compenso spettante al comune e di eventuali rimborsi ai contribuenti. È quindi versato direttamente alla tesoreria della Città Metropolitana di Firenze.

**Stabilito che** pertanto il Regolamento della Città Metropolitana di Firenze regola le modalità, tempi di riversamento e rendicontazione delle somme incassate a titolo TEFA secondo i seguenti principi:

- il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA è il **trimestre solare**, e il versamento alla Città Metropolitana di Firenze è richiesto entro il secondo mese successivo al netto della commissione prevista per legge dello 0,30%;
- i comuni (o i soggetti gestori) sono tenuti ad inviare due tipi di **rendicontazione**: una semestrale (modello allegato A del regolamento) e una annuale (Modello 21) in attuazione dei principi previsti dalla contabilità potenziata;

**Considerato** che l'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento e di applicazione dei tributi locali

### Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime

Parere favorevole alla proposta di Delibera del Consiglio Metropolitanò di cui in oggetto.

Firenze, li 06/02/2020

**Il Collegio dei Sindaci Revisori**

Dott. Stefano Del Vecchio

Dott. Mauro Boscherini

Dott. Fabio Procacci